

*Comune di Garessio
(Provincia di Cuneo)*

Verbale dell'Organo di Revisione

Verbale n. 6 del 20/03/2026

**PARERE IN MERITO AL PIANO DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2026-2028**

L'Organo di revisione D'ORAZIO Dr. Stefano, nominato, con delibera C.C. 27 in data 30/10/2025, revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 per il triennio 01/11/2025-31/10/2028, riunito per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 267/2000, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 12/03/2026 avente ad oggetto "Approvazione piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028"

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle*

attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

- *l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente*

disposizione»;

- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);*
- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano*

integrato di attività e organizzazione»;

- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale *«la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- le *«Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche»* del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede:

- A. n. 2 progressioni verticali in deroga, con 2 passaggi di due dipendenti da Area Istruttore ad Area Funzionario ed E.Q. Le progressioni verticali in deroga (art. 13 CCNL 16/11/2022) per gli enti locali sono attivabili nel 2026, con una proroga rispetto al

termine originario del 2025, consentendo il passaggio tra aree senza titolo di studio specifico ma con un predefinito numero di anni di esperienza, previa selezione.

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO DETERMINATO	/	/
TEMPO INDETERMINATO	Funzionario ed E.Q.	2

B. le seguenti assunzioni esterne con le riportate modalità:

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO DETERMINATO	/	/
TEMPO INDETERMINATO	Operatore esperto	1

Mediante mobilità esterna; qualora tale procedura avesse esito negativo, l'Ente ha intenzione di procedere con concorso pubblico per assunzione di Dipendente full time di medesimo inquadramento.

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2023	€ 3.673.190,21
entrate correnti anno 2024	€ 3.444.159,49
entrate correnti anno 2025 (preconsuntivo)	€ 3.665.253,32
media entrate correnti	€ 3.558.674,85
stanziamento definitivo FCDE 2025 (preconsuntivo)	€ 22.554,81
spesa di personale 2025 (preconsuntivo)	€ 785.386,47
% rapporto spese di personale 2025 (prec.) media entrate correnti - FCDE	22,21%
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27,60%
valore soglia massimo come da tab. 3 DM	31,60%
incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	€ 190.582,66
limite di spesa da applicare nell'anno 2026	€ 975.969,13
0,55% del monte 2018	€ 2.932,49

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, in relazione al fabbisogno di personale, è specificato quanto segue:

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione triennale del personale è inserita annualmente nel P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) come previsto dalla normativa vigente.

Al momento non sono previste assunzioni per il triennio 2026-2028 oggetto di programmazione.

Qualora si presenti la necessità di supplire temporaneamente alle criticità e carenze di personale, l'amministrazione valuterà l'attivazione dello strumento della somministrazione di lavoro.

Si rinvia a eventuali successive modificazioni.

- l'assunzione ipotizzata di operatore esperto comporta un incremento su base annua della spesa di personale in misura pari ad euro 0,00, in quanto prevista in seguito a pensionamento di dipendente di medesima categoria;
- le progressioni verticali in deroga comportano un incremento su base annua della spesa di personale in misura pari ad euro 4.279,94 - Costo per singola progressione tra le aree (progressione verticale in deroga): € 2.139,97;
- una progressione verticale in deroga risulta integralmente finanziata mediante l'utilizzo della quota pari allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018, ai sensi dell'art. 13, commi 6 e seguenti, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021;
- una progressione verticale in deroga risulta finanziata con copertura finanziaria mista, assicurata in parte mediante la suddetta quota dello 0,55% del monte salari 2018, ai sensi dell'art. 13, commi 6 e seguenti, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, e in parte mediante l'impiego della capacità assunzionale disponibile, nel rispetto dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- un'assunzione dall'esterno tramite procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, risulta integralmente finanziata a valere sulla capacità assunzionale;
- la normativa di settore prevede che, nel caso in cui le progressioni verticali "in deroga" non siano effettuate con l'utilizzo delle risorse specifiche di cui all'art. 1, comma 612, della legge 234/2021, ma con risorse ordinarie – eventualità ben possibile vista l'inserimento dell'avverbio "anche" nel comma 8 – si debba, come per qualsiasi altro reclutamento, verificare la sostenibilità del maggior onere di spesa che ne deriva rispetto ai parametri di

virtuosità di cui al decreto 17 marzo 2020, oltre che al limite complessivo di spesa di personale. Tale requisito è soddisfatto;

- lo “spazio” contrattuale dello 0,55% del monte salari 2018 si sostanzia, in definitiva, in una provvista finanziaria specifica ed aggiuntiva, che esula dalle ordinarie capacità e vincoli assunzionali, in quanto “speciale” e di cui gli enti possono disporre, esclusivamente al fine previsto dall’art. 13, comma 8, del CCNL, al di fuori delle dinamiche connesse al reclutamento ordinario e per un periodo temporale transitorio ben definito prorogato al 31 dicembre 2026;
- il parziale utilizzo della capacità assunzionale per il finanziamento della progressione verticale in deroga risulta coerente con il quadro normativo vigente, in quanto compensato dalla contestuale attivazione di una procedura di mobilità esterna (riserva 50% per posti dall’esterno a seguito di progressione in deroga con utilizzo di capacità assunzionale). Quest’ultima, secondo il consolidato orientamento interpretativo, non si configura quale nuova assunzione ai fini dei limiti di finanza pubblica, bensì come modalità di redistribuzione del personale tra amministrazioni, con conseguente neutralità finanziaria complessiva;
- la combinazione delle misure sopra descritte consente di garantire il rispetto dei limiti assunzionali e degli equilibri di finanza pubblica, assicurando al contempo la coerenza complessiva della programmazione del fabbisogno di personale;
- computando l’impatto delle assunzioni ipotizzate, l’andamento del valore soglia si presenta inferiore al valore soglia:

anno 2026	23 %
anno 2027	23 %
anno 2028	23 %

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2023	2024	2025 (preconsuntivo)
risultato di amministrazione (lett. E)	916.391,67	755.034,37	1.097.734,20
equilibrio di bilancio (W2)	1.258.441,91	607.476,30	550.526,37

- con deliberazione n° 33 del 17/12/2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- è in predisposizione il rendiconto dell'esercizio precedente, attualmente in fase di preconsuntivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 19/03/2026 e da approvarsi con deliberazione di Consiglio Comunale entro il 30/04/2026;
- il rapporto dipendenti/popolazione non è rilevante in questa fattispecie (rilevante nell'ambito delle procedure di dissesto);
- al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:

Indicatore		2026	2027	2028
1.1	Rigidità strutturale di bilancio <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) /entrate correnti</i>	37,41	37,08	37,22
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	28,27	28,30	28,41

3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	0,08	0,08	0,08
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale pro-capite	285,76	281,22	281,22
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,05	0,04	0,04
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	11,06	10,69	10,73

- l'Ente non è in disavanzo da riaccertamento straordinario, né in riequilibrio finanziario pluriennale, né in disavanzo ordinario;

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;
- non si rilevano profili che possano incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri;

assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole.

Torino, 20 marzo 2026

L'Organo di revisione

Dott. Stefano D'Orazio